This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3PT0 X

GRISONE

Ricorso dei Signori Fratelli Franzini

1893

HARVARD
LAW
LIBRARY

5
ITA
950.5
GR1

Digitized by Google

Digitized by Google

13 Gennaio 1894. Sig. Com. Lucchini

LUCCHINI

All'Eccellentissima Corte di Cassazione di Roma

SEZIONI UNITE

RICORSO

DEI SIGNORI

FRATELLI FRANZINI

CONTRO I SIGNORI

FRATELLI SALIVETTO

TORINO
TIPOGRAFIA BARAVALLE E FALCONIERI
Via Garibaldi, 53 e Cittadella, 12
1893

BIBLIOTECA LUCCHINI
6109
N.° d'ord. 3292

Digitized by Google

Digitized by Google

ALL'ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

SEZIONI UNITE

RICORSO

di **Franzini** *Ing.* **Giovanni** *e Avv.* **Antonio,** *residenti in Alessandria, rappresentati dagli Avvocati* Marco Grisone *e* Franco Bruno *di Torino e* Capellini Vincenzo *di Genova, per mandato 3 giugno 1893, ric. Viassi, i quali eleggono domicilio in Roma nello Studio legale Delvecchio in via Nazionale, n. 75, p. 2°,*

CONTRO

Salivetto *Comm.* **Felice** *e Cav.* **Alberto,** *residenti il primo a Roma e il secondo a Bologna,*

PER ANNULLAMENTO

di Sentenza tra le dette parti pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione di Torino il 16 febbraio 1893, pubblicata il 18 dello stesso mese (registrata il 24 febbraio 1893, vol. 386, n. 3095), notificata il 9 marzo 1893.

Fatto.

Con citazione del 14 dicembre 1880, Felice ed Alberto fratelli Salivetto convenivano l'ing. Giovanni e l'avv. Antonio fratelli Franzini davanti il Tribunale civile di Alessandria, narrando che i fratelli Franzini collo scavo di un canale e colla costruzione di un argine nei loro fondi, in territorio di Alessandria, regione Valloria, attraversati

Digitized by Google

dal torrente Bormida, avevano fatto sì che questo cambiasse alveo, avviandosi precisamente nella direzione dello scavo da loro praticato;

Che per effetto di questo disalveo, i beni posseduti dai fratelli Salivetto sulla sinistra della Bormida poco a valle del salto si trovassero esposti a gravi pericoli;

Essere impossibile, che la sponda sinistra, là ove essi dicevano che la corrente viene ad urtare direttamente ed è costretta ad un brusco risvolto per riprendere il corso antico, benchè rivestita di gorre, resistesse lungamente;

Essere da prevedere, che in occasione di piena i ripari della sponda sinistra sarebbero distrutti, ed in tal caso, attivandosi la corrosione, l'impeto delle acque intaccherebbe di fianco i beni Salivetto, distruggendo fors'anche un tratto dell'argine consortile;

A scongiurare o ad allontare almeno tanto pericolo dissero necessario provvedere d'urgenza ad opere di riparo, la cui spesa di costruzione e manutenzione proposero in somma non minore di L. 15,000. — Pretesero, che in conseguenza del fatto lamentato il valore del loro podere in comune commercio fosse diminuito di L. 50,000 almeno. — Chiesero, che previa all'uopo perizia per verificare l'esattezza di un tipo dell'ing. Deangelis, che presentavano, ed accertare la verità delle cose esposte, i fatti denunciati, l'opera dannosa lamentata e le conseguenze già verificate ed imminenti, cioè il bisogno e la spesa di urgenti riparazioni, ed il deprezzamento della loro possessione; si condannassero solidariamente i fratelli Franzini al pagamento delle somme proposte.

Il Tribunale, con Sentenza del 7 febbraio 1881:

« Mandò a tre periti di procedere alla visita dei luoghi, a cui « la controversia si riferisce, formarne un figurato, quando non rico- « noscessero esatto quello già rilevato addì 26 novembre 1880 dallo « ing. Deangelis; constatare, se in seguito al mutamento d'alveo della

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

« Bormida, ivi descritto, accaduto nella circostanza della piena del « maggio 1879, per il canale d'invito o scavo lasciato aperto dai « Franzini, le acque del torrente vadano a percuotere pressochè sulla « fronte dei fondi Salivetto, e sia quindi lo stesso mutamento d'alveo « cagione di *danno già verificatosi* per corrosione od altrimenti, o di « **danno sovrastante** nei fondi stessi, specialmente nei casi ordi- « nari di piena ricorrente, e quale ne sia la zona soggetta; e fare « delli danni medesimi equa stima ».

Confermata questa Sentenza dalla Corte d'appello di Casale con pronuncia del 4 aprile 1881, seguì la perizia coll'opera degli ingegneri Vaccarino, Bertana e Camusso, che presentarono il 30 novembre 1881 la loro relazione.

Producendo in causa questa perizia, i signori Salivetto dichiararono di accettarla, e chiesero che fossero condannati i fratelli Franzini al pagamento dell'indennità di L. 31,507, per le varie causali dai periti determinate e da loro stessi specificatamente richiamate.

L'ing. Franzini impugnava questa perizia, appoggiandosi specialmente a relazioni parziali degli ingegneri Bistolfi e Leale.

Ed il Tribunale, con Sentenza 24 aprile 1882, « nominava i « periti ing. Davicini, Peyron e Pestalozza, perchè accedessero sopra « luogo, e tenuti presenti la relazione di perizia del 30 dicembre 1881, « col tipo annesso degli ing. Bertana, Camusso e Vaccarino, le con- « troperizie Leale e Bistolfi, la pratica amministrativa e gli atti della « causa, procedessero ad una *revisione della detta perizia giudiziale*, « all'oggetto di meglio determinare se la prognosticata rovina dei fondi « Franzini e Salivetto debba essere una conseguenza necessaria del « disalveamento del 1879 nelle indicate proporzioni nei casi ordinari « di piena ricorrente, esaminando se gli argini siano assolutamente « insufficienti, e se le probabili curve, che la corrente descriverebbe, « aprendosi un varco attraverso i fondi per riprendere il suo svi-

Digitized by Google

« luppo naturale, corrispondano all'intero regime della Bormida in siti « analoghi, e se siano esatte le valutazioni indicate.

Eseguitasi questa perizia, i fratelli Salivetto dichiaravano di impugnarla in quanto non fosse ad essi favorevole, e richiamavano le precedenti loro conclusioni.

A sua volta l'ing. Franzini osservava, che allo stato degli atti doveva essere assolto da tutte le domande dei fratelli Salivetto, e nella peggiore delle ipotesi, non poteva incombergli altro obbligo, che di mantenere la sua sponda in condizione di difesa, aggiungendovi quelle altre opere, che secondo l'avviso di un perito da eleggersi fossero dal Tribunale riconosciute necessarie, coll'approvazione dell'autorità amministrativa.

Il Tribunale, con Sentenza del 16 pubblicata il 19 aprile 1884:

« Respinta ogni maggiore contraria istanza ed eccezione;

« *Senza pregiudicio dei maggiori danni, che potranno verificarsi « in un avvenire più o meno prossimo;*

« Condannò i fratelli Franzini solidariamente al pagamento verso « i fratelli Salivetto della somma di L. 27,000, colla decorrenza degli « interessi legali quanto a L. 9000 dal giorno 14 dicembre 1880, e « quanto alle restanti L. 18,000 dal giorno della notificazione della « Sentenza; nonchè al pagamento delle spese delle due perizie, e di « 3[5 di quelle di causa, compensate le altre ».

Da questa Sentenza l'ing. Giovanni Franzini appellò alla Corte di Casale, richiamando le sue conclusioni di primo giudicio in questi termini:

« Reietta ogni istanza, eccezione e deduzione in contrario;

« *Ripararsi* nei rapporti fra l'appellante ed i fratelli Salivetto *la « Sentenza 16 aprile 1884 del Tribunale civile d'Alessandria;*

« *Ed in sua riparazione:*

« Dichiararsi non constare di alcun **danno dato** alla proprietà « dei fratelli Salivetto in conseguenza del disalveamento della Bormida

Digitized by Google

« del 1879 e doversi conseguentemente, *salva ai Salivetto ogni azione*
« *in caso di* **danni futuri**, *assolvere i fratelli Franzini da ogni*
« *domanda di risarcimento dei fratelli Salivetto.*

« Dichiararsi in via subordinata, in ordine al risarcimento del
« **danno soprastante**, *circoscritta e limitata ogni obbligazione dei*
« *fratelli Franzini all'esecuzione e conservazione delle maggiori opere*
« *di riparo*, che da periti a nominarsi saranno giudicate necessarie per
« conservare le proprietà delli fratelli Salivetto in quella condizione
« in cui si trovavano anteriormente al disalveamento del 1879, od alla
« rifusione della relativa spesa in caso che fossero le opere per ese-
« guirsi dai Salivetto, con mandarsi in tal caso ai periti di determi-
« nare tali spese.

« *Assolversi conseguentemente i Franzini da ogni maggiore av-*
« *versaria domanda*, colle spese a carico degli attori.

« In via più subordinata:

« *Assolversi da tutte le domande degli attori Salivetto, mediante*
« *obbligazione da parte di Franzini di provvedere alla conservazione*
« *dei ripari lungo la loro sponda*, da garantirsi tale obbligazione per
« quel tempo ed in quella somma, che paresse alla Corte di determi-
« nare, con ipoteca od altra cautela alla Corte benevisa ».

L'avv. Antonio Franzini conchiuse:

« Reietta ogni istanza ed eccezione in contrario,

« Ammesso il di lui appello adesivo,

« *In riparazione della Sentenza del Tribunale di Alessandria,*
« del cui appello si tratta, accogliersi le conclusioni spiegate dall'inge-
« gnere Giovanni Franzini, colle spese ».

I fratelli Salivetto conchiusero:

« *Reietta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, confer-*
« *marsi la Sentenza 16 aprile 1884 del Tribunale di Alessandria,*
« *colle spese* ».

Digitized by Google

La Corte di Casale con Sentenza del 19 gennaio 1885:

« Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

« In parziale riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Alessandria il 16 aprile 1884;

« Condannò in solido i fratelli Giovanni ed Antonio Franzini, in « favore dei fratelli cav. Felice ed Alberto Salivetto, al pagamento di « sole L. 14,000, cogli interessi dal giorno della notificazione della « Sentenza;

« Ammise un interrogatorio dedotto dai fratelli Franzini ai fra- « telli Salivetto per accertare, se questi avessero realmente eseguito « nuove opere di riparo o rinforzo della sponda dei loro beni;

« Confermò la Sentenza appellata in ciò che riguarda le spese di « perizia e le altre occorse nel giudicio;

« Dichiarò compensate per un terzo quelle d'appello, condannando « i fratelli Franzini solidariamente negli altri due terzi ».

L'ing. Giovanni Franzini denunciò questa Sentenza alla Ecc.ma Corte Suprema di Torino, la quale, con decisione 25 febbraio 1886, la annullò rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino.

Davanti la Corte d'appello di Torino l'ing. Giovanni Franzini conchiuse:

« Reietta ogni eccezione, istanza e deduzione in contrario;

« *Ripararsi*, nei rapporti fra l'appellante ed i fratelli Salivetto, « *la Sentenza 16 aprile 1884 del Tribunale civile d'Alessandria, ed* « *in sua riparazione;*

« Previa declaratoria non constare d'*alcun danno* alle proprietà « dei fratelli Salivetto in conseguenza del disalveamento della Bormida « del 1879, *riservata ai fratelli Salivetto ogni azione per danni futuri,* « che siano conseguenza necessaria di quel fatto,

« *Assolversi da tutte le domande dei fratelli Salivetto*, massime « poi da quelle relative a pretesi ripari fatti.

Digitized by Google

« In via subordinata:

« *Mediante obbligazione*, guarentita da ipoteca per la somma e « pel tempo che paresse alla Corte di stabilire, da parte dell'ingegnere « Franzini *di conservare gli attuali ripari sulla fronte dei suoi fondi « e di mantenere le proprietà dei Salivetto nella condizione in cui erano « anteriormente al disalveamento del 1879*;

« *Assolversi dalle domande dei fratelli Salivetto* ».

In via più subordinata ancora:

« Accogliersi la conclusione principale, previa perizia per constatare la solidità e sufficienza degli attuali ripari stati rinforzati dopo « le seguite perizie giudiciali e mediante obbligazione e garanzia da « parte dell'ing. Franzini, non solo di conservare i ripari attuali, ma « ancora di eseguire e mantenere quelle maggiori opere di difesa aderenti alle sponde che, a norma della legge sulle opere pubbliche, « saranno prescritte da periti, allo scopo sempre di conservare la proprietà dei fratelli Salivetto nelle condizioni in cui si trovavano anteriormente al fatto del 1879 ».

Aggiunse deduzioni di perizia e prova testimoniale per provare che la proprietà Salivetto non aveva sofferto danno dal disalveo, e che le opere di riparo, da lui rinforzate, erano sufficienti a rimuovere ogni pericolo di corrosione o inondazione.

L'avv. Antonio Franzini conchiuse:

« Darsi atto della dichiarazione che l'avv. Antonio Franzini fa di « riferirsi pienamente alle conclusioni spiegate da suo fratello ingegnere « Giovanni ».

I fratelli Salivetto conchiusero:

« Reietta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, *confermarsi la Sentenza 16 aprile 1884 del Tribunale di Alessandria, « colle spese* ».

Digitized by Google

La Corte d'appello di Torino giudicava il 10 maggio 1887 nei seguenti termini:

« Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

« In parte riformando ed in parte confermando la Sentenza del « Tribunale civile di Alessandria, in data 16 aprile 1884, del cui ap- « pello si tratta;

« Dichiara tenuti i fratelli ing. Giovanni ed avv. Antonio Fran- « zini al solidario pagamento verso li cav. Francesco ed Alberto fra- « telli Salivetto:

1° « Dell'importo delle spese di ripari ed opere eseguite in rin- « forzo e difesa della sponda dei beni di essi Salivetto, di cui in atti, « a seguito del mutamento di alveo del fiume Bormida avvenuto nel « 1879, — con che li Salivetto giurino suppletivamente quale sia stato « l'ammontare in complesso delle spese all'uopo sostenute, fino però « alla sola concorrente di L. 3000 e non oltre — cogli interessi rela- « tivi dalla giudiciala domanda.....

2° « Di L. 14.000 per importo del verificatosi deprezzamento in « comune commercio dei predetti beni Salivetto, per la zona indicata « nella perizia giudiciale 30 maggio 1883, cogli interessi su tale somma « a partire dalla notificazione della Sentenza;

3° « Dell'importo delle spese tutte occorse, sia per detta perizia « che per la precedente pure giudiziale del 30 dicembre 1881, nella « somma già liquidata in atti;

« *Senza pregiudicio ancora del diritto al risarcimento dei danni « che potessero verificarsi dipendentemente a corrosione od invasione « delle acque nei beni di spettanza dei fratelli Salivetto;*

« Spese di primo e secondo giudicio, e quelle del giudicio di rinvio « per 3[5 a carico solidale dei fratelli Franzini, per gli altri 2[5 com- « pensate ».

Contro questa Sentenza l'ing. Giovanni Franzini fe' ricorso alla

Digitized by Google

Corte Suprema di Torino, la quale, con pronuncia del 22 luglio 1889, pubblicata l'8 agosto successivo, la annullò nei capi 1° e 3°, con avvertenza che per effetto di tale annullamento parziale doveva cadere necessariamente la Sentenza anche nella parte relativa alle spese, e con rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, affinchè provvedesse *in parte qua* a termini di diritto.

Il nuovo giudicio di rinvio fu istituito dall'ing. Franzini con citazioni del 27 e 28 aprile 1892, proponendo le seguenti conclusioni:

« Piaccia alla Corte Eccellentissima, riparando nella parte cui si « riferisce il presente giudicio di rinvio, la Sentenza 16-19 aprile 1884 « del Tribunale civile di Alessandria;

« Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

« 1° Dichiarare non esser luogo a veruna riserva in favore dei « fratelli Salivetto di diritto a risarcimento dei danni che potessero « verificarsi in avvenire in dipendenza del fatto, di cui fu questione, « ed assolvere i fratelli Franzini da ogni domanda dei fratelli Salivetto « relativa a danni futuri;

« 2° Dichiarare irrecivibile, ed in ogni caso respingere ogni « altra domanda dei fratelli Salivetto, ed in ispecie quella per importo « di spese di ripari ed opere eseguite a rinforzo o difesa della sponda « dei loro beni;

« 3° Condannare i fratelli Salivetto in tutte le spese della causa « davanti il Tribunale di Alessandria e le Corti di Casale e di Torino, « ed in quelle del presente giudicio di rinvio, ed al rimborso delle « spese percepite in forza dell'annullata Sentenza della Corte d'appello « di Torino;

« 4° Ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta dai fratelli « Salivetto Felice e Alberto contro l'ing. Giovanni e l'avv. Antonio « fratelli Franzini alla Conservatoria d'Alessandria, in forza della Sen-

Digitized by Google

« tenza appellata, il 9 giugno 1884, vol. 715, n. 19336, per la com-
« plessiva somma di L. 40.000 ».

I fratelli Salivetto a loro volta conchiusero:

« Piaccia alla Corte Eccellentissima;

« Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;

« 1° Dichiararsi passata in giudicato la Sentenza del Tribunale
« d'Alessandria per quel che riguarda i danni futuri, e ad ogni modo
« confermarsi la stessa specialmente pei danni derivati da nuove opere
« indebitamente eseguite dopo la seconda perizia, ed aventi per effetto
« di aggravare la condizione dei beni Salivetto rimpetto al fiume, già
« creata in seguito al disalveo.

« 2° Dichiararsi dovute ai fratelli Salivetto le spese per i ri-
« pari da essi eseguiti dopo il disalveo fino al giorno della seconda
« perizia.

« 3° Quanto alla realtà dei detti ripari, dichiararsi la mede-
« sima già in atti accertata.

« IN VIA SUBORDINATISSIMA.

« Ammettersi il giuramento supplettivo dei fratelli Salivetto;

« 4° Quanto all'ammontare della spesa pei ripari stessi, am-
« mettersi pure il giuramento supplettivo dei fratelli Salivetto.

« IN VIA SUBORDINATA.

« Mandarsi a periti di estimare, in base alle già eseguite rela-
« zioni, il costo dei detti ripari.

« 5° Confermare la Sentenza per quel che riguarda le spese e
« perizie — e condannare li fratelli Franzini in tutte le spese po-
« steriori ».

La Corte di Genova pronunciò Sentenza il 16 febbraio 1893 in questi termini:

Digitized by Google

« Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

« Provvedendo definitivamente in ordine all' appello dei signori « Franzini verso la Sentenza del Tribunale di Alessandria del 16 aprile « 1884 di cui si tratta:

« *Conferma la Sentenza medesima nella parte in cui riservò ai « fratelli Salivetto il diritto al risarcimento dei maggiori danni che si « sarebbero potuto verificare in dipendenza della causale di cui in atti.*

« Conferma la Sentenza medesima anche nella parte con cui con- « dannò i fratelli Franzini al pagamento di lire 3000 e relativi inte- « ressi per importo di ripari ed opere di difesa eseguite, come pure « conferma la stessa Sentenza nella parte in cui pose a carico dei « fratelli Franzini le spese delle due perizie eseguite. Pone le spese di « 1° e 2° giudicio, ivi compresi gli onorari degli avvocati, nonchè « quelle della presente e posteriori di pratica a carico solidale per « tre quinti dei fratelli Franzini, e dichiara compensati gli altri due « quinti ».

È questa la Sentenza che si denuncia alla Ecc.ma Corte Suprema a Sezioni riunite per i seguenti

Mezzi.

Ed anzitutto si avverte che la cognizione del presente ricorso appartiene alle Sezioni riunite, perchè la Corte di Genova si ribellò alla Corte Suprema, e la sua Sentenza vuol essere impugnata per gli stessi motivi proposti contro la precedente; — senzachè a salvarla valga la nuova ragione addotta per riguardo alla ammessa riserva dei danni futuri, di non essersi proposto appello da parte dei Franzini contro il relativo capo della Sentenza del Tribunale, dal punto in cui tale considerazione fu esposta in via meramente accademica od ipote-

Digitized by Google

tica (come sarà infra dimostrato), tantochè la Corte di Genova discusse e decise il merito dell'appello con motivi opposti a quelli che informarono il giudicato di Cassazione.

I.

Violazione degli art. 360 n. 6, e 361 n. 2 del Cod. di Proc. civile, erronea applicazione e violazione degli art. 1350 n. 3, e 1351 del Cod. civ.; Violazione degli art. 1140, 1356, 1360 del Cod. civile, 35, 68, 69, 87, 465, 481, 486, 546 del Cod. di Proc. civile.

La Corte d'appello, dopo aver preso in esame l'eccezione pregiudiciale, sollevata per la prima volta dai fratelli Salivetto in secondo giudizio di rinvio, di passaggio in cosa giudicata per difetto di appello della Sentenza del Tribunale, nella parte in cui il Tribunale aveva riservato ai fratelli Salivetto il diritto al risarcimento dei danni che si sarebbero potuti verificare in avvenire, la quale riserva aveva pure formato oggetto ed anzi oggetto principale delle censure della Corte Suprema alla pronuncia della Corte d'appello di Torino, e ritenutala fondata, ne trasse la conseguenza, che si dovesse *confermare in questo capo l'appellata Sentenza.*

Passò poi ad esaminare la questione di merito e ritenuti insussistenti i motivi di appello, dedotti dai ricorrenti contro questo capo della Sentenza del Tribunale, nel dispositivo con apposita pronuncia *confermò in questa parte la Sentenza del Tribunale.*

In tale pronuncia è evidente la contraddizione nei motivi, e fra i motivi ed il dispositivo. — Se non vi era appello, la Corte non poteva ritenersi investita di giurisdizione sulla questione dei danni futuri: accogliendo la pregiudiciale, essa avrebbe dovuto astenersi da ogni discussione e pronuncia sul merito.

Digitized by Google

L'esame della questione sul merito, per parte del giudice di secondo grado, ed il dispositivo di conferma della Sentenza appellata, devono avere, per necessaria premessa, l'esistenza e legalità dell'appello sul capo confermato. Questo esame e questa pronuncia distruggono necessariamente, inevitabilmente, tutte le considerazioni della Corte sulla eccezione pregiudiciale, che la Corte stessa diceva e sarebbe *perentoria*.

Non si opponga che la Corte, entrando nel merito della questione, abbia detto di farlo in via di « *semplice ipotesi,* che l'appello dei si-« gnori Franzini **investisca** la Sentenza anche nella parte relativa « alla clausola di *salvezza* suindicata »; imperocchè, mentre è ben certo, che non è compito del magistrato di ragionare su delle ipotesi, la Corte informò il dispositivo della sua Sentenza precisamente ai motivi svolti sul merito della questione, di cui soltanto e non delle considerazioni relative alla pregiudiciale, che anzi lo avrebbero reso legalmente e logicamente impossibile, tale dispositivo può essere conseguenza.

Dunque, una delle due:

O si ritiene che la Corte di Genova, non ostante le sue considerazioni preliminari abbia giudicato, come è certo che giudicò, sul merito della questione, ed allora quelle considerazioni rimangono senza effetto, non avendo influito sul dispositivo, con cui non possono avere connessione veruna, con cui anzi sono in aperto contrasto: ed in tal caso basterà ai ricorrenti di dimostrare gli errori in cui è incorsa la Sentenza denunciata nella pronuncia di merito, ciò che formerà oggetto del secondo mezzo, per ottenere che sia ricacciata nel nulla;

O si ritiene, che nel disporre sul capo di Sentenza, di cui si tratta, la Corte di Genova abbia voluto trarre la conseguenza delle sue considerazioni sulla pregiudiciale di cosa giudicata, ed allora è evidente la contraddizione fra i motivi ed il dispositivo, che per co-

Digitized by Google

stante giurisprudenza ed a fior di ragione equivale a difetto di motivi: d'onde la nullità della Sentenza denunciata.

La contraddizione del resto domina e vizia l'intero sistema della Corte, che dopo aver ritenuta fondata un'eccezione pregiudiciale perentoria, discusse e pronunciò sul merito, ritenendosi così necessariamente svestita di giurisdizione a conoscere della questione, e procedendo poi come se il secondo grado di giurisdizione fosse stato legalmente eccitato.

Ma se la Corte, pur dicendo di ravvisare fondata la pregiudiciale, si die' cura di discutere e pronunciare sul merito, bisogna dire che essa ben sentisse l'*inammessibilità* ed in ogni caso l'*insussistenza* della pregiudiciale, sì e come all'udienza e nelle note aggiuntive menzionate nella Sentenza denunciata avevano opposto i ricorrenti.

Per verità, allorquando i ricorrenti ebbero proposto appello della Sentenza del Tribunale di Alessandria del 16 aprile 1884 alla Corte di Casale i fratelli Salivetto non sollevarono veruna eccezione pregiudiciale, ma conchiusero semplicemente come si legge in capo alla Sentenza stessa:

« Reietta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione,

« *Confermarsi la Sentenza 16 aprile 1884 del Tribunale di* « *Alessandria, colle spese;* »

E nella loro conclusionale non dissero una parola che potesse anche lontanamente accennare ad un'eccezione pregiudiciale di passaggio di una parte qualsiasi della Sentenza del Tribunale in giudicato.

E la Corte di Casale ragionò sul merito della riserva dei danni futuri, disse non potersi mantenere, e riparando in tale parte la Sentenza del Tribunale, condannò i ricorrenti al pagamento di sole L. 14.000 ed accessori.

Da questa Sentenza, i fratelli Salivetto non reclamarono.

Ricorse bensì l'ing. Franzini, e la Corte Suprema di Torino, ac-

Digitized by Google

cogliendo il di lui ricorso, la annullò per confusione e contraddizione nei motivi, rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino.

Il giudicio di rinvio davanti la Corte d'appello di Torino fu istituito dagli stessi fratelli Salivetto, che nella loro citazione del 25 settembre 1886 chiedevano, che « *in prosecuzione del giudizio venissero* « *accolte le conclusioni già da loro spiegate davanti la Corte d'appello* « *di Casale* », conclusioni che copiavano letteralmente nella comparsa conclusionale, cioè:

« Reietta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;

« *Confermarsi la Sentenza 16 aprile 1884, del Tribunale di* « *Alessandria, colle spese* ».

E non solo colla formola delle loro conclusioni, ma nei motivi delle medesime i fratelli Salivetto accettarono la discussione sulla giustizia e legalità della riserva in questione; leggesi infatti nella loro conclusionale (pag. 7) davanti la Corte d'appello di Torino:

« Inoltre i primi periti, oltre alle lire 9000 per ripari a farsi « alla sponda attuale, e a lire 20,000 pel deprezzamento dei beni, « avevano accordato ai Salivetto L. 2500 per ripari a farsi all'ar- « gine consortile, quando sarà effettuato il nuovo salto.

« Il Tribunale trovò che questo sarebbe stato un *danno futuro* « e perciò da un lato eliminò questa somma, ma dall'altra, com'era « giusto e naturale, riservò ai Salivetto le loro ragioni per il caso in « cui questa spesa si rendesse realmente necessaria.

« *L'accusa, che nella Sentenza del Tribunale vi sia duplicazione e* « *peggio di indennità è leggiera e insussistente* ».

E la Corte d'appello di Torino mantenne con apposito motivo di merito la riserva dei danni futuri.

È certo adunque, che sull'appello dei ricorrenti i signori Salivetto avevano accettato la discussione nel merito dell'intera Sentenza del Tribunale di Alessandria. È certo, che nel merito anche della clausola

Digitized by Google

di *salvezza*, come la chiama la Sentenza denunciata, decisero sebbene in contrario senso la Corte d'appello di Casale e quella di Torino.

È certo infine, che su ricorso dell'ing. Franzini la Sentenza della Corte d'appello di Torino fu annullata nel capo relativo a tale riserva, perchè contraria alla legge ed alla cosa giudicata colle precedenti pronuncie inducenti duplicazioni d'indennità.

Come mai dopo ciò potevano farsi lecito i signori Salivetto di opporre nel 2° giudicio di rinvio un'eccezione preliminare di cosa giudicata su tale punto di questione?

In judicio quasi contrahitur.

Supposto per un momento, ciò che non è, come si dirà fra poco, che l'atto d'appello dei ricorrenti potesse dar luogo a qualche dubbio sulla sua estensione e sui suoi effetti, restava preclusa la via agli appellati di invocarlo, dopochè essi avevano ripetutamente e costantemente accettato in giudicio di secondo grado e di rinvio la discussione sul merito dell'intera Sentenza, compreso il capo di essa in cui si conteneva la riserva dei danni futuri, e dopochè così contestata la lite in appello, ed in rinvio, intervenne precisamente su questo capo di contestazione la Sentenza della Corte Suprema, che ordinò il secondo giudicio di rinvio davanti la Corte di Genova.

L'eccezione di cosa giudicata per difetto di appello non è d'ordine pubblico. Le parti possono ad essa rinunciare.

Ma ogni rinuncia può essere espressa o tacita, ricavandosi questa da un fatto incompatibile colla volontà di valersi di un diritto. Ora supposto, ciò che non è, che ai fratelli Salivetto tale eccezione competesse, il fatto loro di aver accettato la discussione in appello ed in rinvio ed in Cassazione, sulla questione che ne sarebbe stata oggetto, avrebbe indotto necessariamente la loro rinuncia a valersene ed avrebbe loro impedito di sollevarla nel secondo giudicio di rinvio.

Digitized by Google

È quello che opponevano i ricorrenti all'udienza e nelle note aggiunte, ove scrivevano:

« L'eccezione di cosa giudicata sulla riserva per i danni futuri è « *affatto inammessibile.*

« Quando la Corte d'appello di Casale giudicando sull'appello dei « Franzini aveva cancellato nella sua Sentenza simile riserva contenuta « nella pronuncia del Tribunale, e la Corte d'appello di Torino, in « sede di rinvio, credè di doverla mantenere, è serio pretendere che « su tale declaratoria della Sentenza del Tribunale non siavi stato « appello? Tanto meno è seria tale pretesa dopo la Sentenza della « Corte Suprema, che annullò proprio su questo punto specificamente « la Sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviò la causa a « questa Corte Ecc.ma per un nuovo giudicio sulla questione dei « danni futuri ».

Era questa un'eccezione pregiudiciale alla pregiudiciale dei signori Salivetto, su cui incombeva obligo alla Corte di Genova di una speciale motivazione. Invece nella Sentenza denunciata non vi ha neppure una parola, che si riferisca a questa eccezione di inammessibilità della eccezione pregiudiciale dei signori Salivetto, poichè l'affermazione della Corte, che « quello che dissero in proposito i ricorrenti nelle note « aggiuntive fatte dopo la spedizione della causa nulla *mettono* in « essere a fronte di quanto si svolse nelle suddette considerazioni », mentre sarebbe in ogni caso affatto inadeguata, dimostra in modo chiarissimo che sfuggì completamente all'attenzione della Corte l'eccezione di *inammessibilità*, poichè le considerazioni della Corte tutte si aggirano sulla *sussistenza* dell'eccezione di cosa giudicata.

E così la Corte di Genova ha mancato anche all'obbligo della motivazione.

Ma l'eccezione di cosa giudicata era anche insussistente, poichè non solo nel loro atto d'appello alla Corte di Casale i ricorrenti chie-

Digitized by Google

devano la completa riparazione della Sentenza del Tribunale di Alessandria, richiamando le loro domande di primo giudicio, il che per il preciso disposto dell'art. 486 del Codice di procedura civile esclude l'accettazione di una parte qualsiasi della Sentenza, richiedendosi a tale effetto che l'appello sia espressamente limitato ad alcuni dei capi della Sentenza, ed in caso che non siasi fatta indicazione dei capi, dovendosi per legge ritenere l'appello proposto contro tutti; non solo nelle loro conclusionali davanti le Corti d'appello di Casale e di Torino, questa loro domanda di completa riparazione ribadivano, ma nei motivi svolti davanti l'una e l'altra Corte impugnavano specificamente come ingiusta e contraria alla legge la riserva dei danni futuri.

Nelle comparse conclusionali presentate alle due Corti, i ricorrenti scrivevano:

« Dove l'errore è imperdonabile, è in ciò, — che il Tribunale, « mentre dice di prendere a base le perizie, e condanna li Franzini a « pagare L. 18.000, **riserva l'azione pei danni futuri** *con esplicita « declaratoria.*

« Ma questo non è egli un inesplicabile *duplicato?*

« I periti hanno calcolato i beni che sarebbero stati corrosi, i « primi a L. 20.000, compresi quelli Guerci, stante il lungo tempo « dell'evento, — i secondi in L. 28.000, cifre che riducono ad un terzo « *appunto per l'incertezza e l'epoca lontana, in cui la cosa può avvenire.*

« Or bene, se queste cifre rappresentano già pagato il valore dei « beni, e se i periti li stimano a meno, perchè *la corrosione sarà re- « mota ed i Salivetto godranno il capitale, come si spiega l'azione pei « danni futuri?* Non si obbliga con ciò Franzini a pagare due volte?

« Ma non basta ancora:

« Si bonificano ai Salivetto somme pei ripari: è vero che per « errore si dicono fatti, mentre non lo sono; — ad ogni modo, Fran- « zini si offre di pagare il loro importo; — or bene, se i ripari si

Digitized by Google

« pagano perchè la Bormida non guasti i beni, — come mai si rap-
« presenterà ancora il valore dei beni stessi?

« Vede la Corte Ecc.ma, che qui vi ha non solo un duplicato di
« indennità, ma è triplicata; cioè si dà ai Salivetto: — 1° un capi-
« tale pei ripari, e quel che è più, una somma che serva a mante-
« nerli annualmente in perpetuo; — 2° L. 18.000, che rappresentano
« il deprezzamento dei beni, cioè il pericolo di corrosione in una cifra
« certa, eguale al valore dei beni che potessero nel futuro essere in-
« goiati; — 3° *si riserva l'azione pei danni futuri*, pel caso cioè in cui
« i beni siano davvero corrosi!!

« Ma tutto questo non è stranamente iniquo? » (Pag. 37-38 della conclusionale presentata alla Corte di Casale, e 35-36 di quella data a Torino).

E nel riassunto delle due conclusionali (pag. 48 della prima e 56 della seconda, alla lettera *l*), dicevano che il Tribunale aveva errato — « attribuendo la somma occorrente a mantenere intatta la sponda,
« attribuendo il minor valore del fondo, per il caso che la sponda non
« fosse mantenuta intatta — e *per giunta* **riservando l'azione pei
« maggiori danni futuri** ».

Queste considerazioni dei ricorrenti, che dimostravano all'evidenza come essi non solo avessero introdotto, ma avessero coltivato l'appello anche contro la parte, di cui si tratta, della Sentenza del Tribunale, la Corte di Genova non le ha viste.

Ma non ha visto nemmeno, o non ha capito, ed in ogni caso ha stranamente mutilato le stesse conclusioni dei ricorrenti, di cui si occupò nella sua Sentenza.

Tutto il ragionamento della Corte di Genova, per concludere che dovesse accogliersi l'eccezione di cosa giudicata sulla riserva dei danni futuri, sta in ciò, che i ricorrenti così nell'atto d'appello, in cui chiedendo l'annullamento o la riforma della Sentenza appellata, richiama-

Digitized by Google

vano le loro conclusioni di primo giudizio, come nelle conclusioni tolte all'udienza davanti le Corti d'appello di Torino e di Casale, avessero ammesso la giustizia della riserva in questione.

Ma così giudicando la Corte di Genova ha contravvenuto alle norme le più ovvie della logica giuridica ed ai più elementari principii del diritto giudiziario civile, ed ha attribuito ai ricorrenti una confessione ed una acquiescenza, di cui non solo non si aveva traccia negli atti della causa e nelle Sentenze già emanate, ma che dalle Sentenze e dagli atti erano perentoriamente escluse.

È principio certissimo di logica giuridica e di diritto giudiziario civile, che le domande delle parti devono essere valutate nel loro complesso secondo il concetto che ne dimana.

Come *incivile est nisi tota lege perspecta judicare vel respondere*, così è contrario a ragione ed è vietato dalla legge di scindere le conclusioni dei contendenti ed arrestarsi ad una parte qualunque delle medesime per desumerne una confessione ed un'acquiescenza, che il complesso della domanda dimostra chiaramente non essere stata nella intenzione del proponente.

I ricorrenti sostenevano che i fratelli Salivetto non avessero diritto di pretendere indennità di sorta finchè i loro beni non fossero stati in parte corrosi ed esportati dal nuovo corso della Bormida, perchè la legge non ammette risarcimento di danni futuri; e poichè i periti avevano riferito, che « *danni per corrosione nei fondi Salivetto finora non si verificarono* », mentre chiedevano che ciò si dichiarasse espressamente nella Sentenza del Tribunale e della Corte, che successivamente si occuparono della causa, ammettevano la possibilità di una riserva in favore dei Salivetto del diritto di essere risarciti dei danni, che in avvenire potessero subire i loro beni in conseguenza del fatto da essi denunciato, da esperirsi quando i danni si fossero verificati, a condizione però di essere assolti da tutte le domande attuali

Digitized by Google

dei fratelli Salivetto, poichè le medesime dicevano avere per oggetto precisamente un calcolo sulle eventualità future, e quindi un danno futuro, che non si doveva risarcire finchè non si fosse avverato.

Questo loro concetto i ricorrenti ribadivano colle loro conclusioni subordinate, in cui ripetevano l'istanza di assolutoria da tutte le domande dei Salivetto coll'offerta debitamente garantita di mantenere riparati i loro fondi nelle stesse condizioni di sicurezza in cui si trovavano prima del cambiamento di alveo avvenuto nel 1879, o di rimborsare la spesa all'uopo necessaria.

Non poteva pertanto la Corte di Genova scindere la dichiarazione dei ricorrenti di ammettere a favore dei signori Salivetto una riserva pei danni futuri, esperibile quando avessero a verificarsi, dalla domanda, che con tale riserva formava un concetto unico indivisibile di assolutoria da tutte le attuali pretese dei fratelli Salivetto, fondata sul fatto accertato che danni finora il nuovo corso del Bormida non aveva cagionati ai fondi Salivetto, ed il preteso deprezzamento non lo si desumeva che da un calcolo di probabilità sull'avvenire, e quindi non era che un vero danno futuro.

La confessione giudiciale o stragiudiciale non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta (art. 1360 Cod. civile).

Se nelle conclusioni dei ricorrenti volevasi trovare un riconoscimento dell'obbligo loro di risarcire i danni, che in un avvenire più o meno prossimo il fondo Salivetto avesse sofferto in dipendenza del fatto loro, non era lecito di dividere le conclusioni stesse arrestandosi ad una parte di esse, in guisa da snaturarne completamente il concetto, poichè è manifesto, che allorquando il Magistrato riteneva invece di dover attribuire un'indennità per deprezzamento, basata appunto, come meglio si dirà nel 2° mezzo, sui calcoli dei possibili danni futuri, veniva a mancare la condizione cui era alligata l'ammissione per parte

Digitized by Google

dei ricorrenti della possibilità di una riserva a favore dei fratelli Salivetto, restando assorbita la riserva stessa dalla pronuncia attuale.

Di accettazione espressa o tacita della Sentenza del Tribunale *in parte qua* non poteva parlarsi, poichè invece i ricorrenti non consentivano che si mantenesse la riserva introdotta dal Tribunale, se non a condizione che fosse respinta ogni domanda di risarcimento attuale, e nei motivi delle loro conclusioni si accingevano a dimostrare che la Sentenza del Tribunale accordando fin d'ora un'indennità per deprezzamento ed un rimborso di opere, e facendo salva inoltre ogni azione per danni futuri, era incorso in una *duplicazione*, anzi in una *triplicazione* di indennità.

È evidente pertanto, che la Corte di Genova, mentre ha ritenuto contro ogni disposizioni di legge, che nelle conclusioni dei ricorrenti vi fossero gli elementi di una confessione dell'obbligo loro di risarcire i danni futuri in aggiunta al risarcimento attuale per deprezzamento e per opere di difesa, o di una acquiescenza a simile pronuncia del Tribunale, ha negato all'appello dei ricorrenti l'effetto suo naturale di devolvere l'intera cognizione della causa al magistrato di secondo grado ed ha ravvisato gli estremi della cosa giudicata in una parte di una Sentenza, su cui l'appello era stato legalmente introdotto ed era tuttora vertente.

L'errore della Sentenza denunciata appare tanto più manifesto, e grave, se si ricorda ciò che si è sopra dimostrato, che non solo gli appellanti avevano mantenuta viva, ma gli appellati stessi avevano accettato la discussione sul merito del capo di Sentenza di cui si tratta, e che due Corti d'appello successivamente avevano senza obbiezioni pregiudiciali sul merito di esso pronunciato, e che la pronuncia di merito della Corte d'appello di Torino, che dopo quella di Casale, aveva deciso la questione, era stata annullata dalla Corte Suprema di Torino.

Digitized by Google

La Corte di Genova disse, che nel suo convincimento di dover accogliere l'instanza dei Salivetto, che si dichiarasse passata in giudicato la Sentenza del Tribunale sulla riserva dei danni futuri (istanza che poi non accolse, perchè trattò e decise il merito della questione di legalità di tale riserva), « si confermava maggiormente dal riflesso « che i signori Franzini nelle loro comparse conclusionali non dissero « neanche una parola a confutazione della suindicata eccezione *pre-* « *giudiciale* ».

Ma come potevano i ricorrenti confutare tale eccezione nelle loro conclusionali, se essa giunse nuova all'udienza in cui fu discussa la causa col rito sommario nel secondo giudicio di rinvio dalla Cassazione, e tanto più inaspettata in quanto mai per lo innanzi si era menomamente accennato nemmeno alla possibilità di una tale eccezione, ma sempre erasi discusso e deciso in merito della riserva di cui si tratta?

E forsechè il silenzio dei ricorrenti avrebbe dispensato la Corte dal fare giusta applicazione della legge?

Se non che i ricorrenti non omisero di confutare la pregiudiciale dei fratelli Salivetto come le circostanze lo permettevano, nelle note aggiuntive ricordate nella Sentenza denunciata, delle quali la Corte di Genova si limitò a dire che *nulla mettevano in essere a fronte di quanto si svolse nelle suddette* (sue) *considerazioni*, non degnando nemmeno di accennare a quanto si era detto in tali note.

Eppure nelle medesime si dimostrava chiaramente l'insussistenza dell'eccezione di cosa giudicata.

« Del resto, vi si diceva, basta leggere le conclusioni dell'appello « Franzini per convincersi, che esso investiva tutta la Sentenza ap- « pellata.

« I Franzini sostenevano che il risarcimento chiesto dai Salivetto « si riferiva ai danni futuri, per cui la legge non dà azione, e dice-

Digitized by Google

« vano: *quando corrosione od alluvione si verifichi, allora potranno li* « *Salivetto reclamare:* ed in questo senso ammettevano la possibilità « *di una riserva accompagnata dall'assolutoria attuale.* — Avendo in- « vece il Tribunale e la Corte d'appello di Torino, con Sentenza pas- « sata ora in giudicato in questa parte, ritenuto, che la possibilità del « danno futuro, e cioè il maggior pericolo sovrastante veniva a costi- « tuire un danno attuale per il deprezzamento del fondo, ed avendo a « tale titolo aggiudicato ai Salivetto una somma per rifondere *ogni* « *danno*, che i loro fondi potessero risentire in dipendenza del fatto « lamentato, è evidente, che come vi fu appello, così vi fu pronuncia, che « esclude come contraddittoria e duplicatoria la clausola impugnata ».

Di quest'eccezione basata sul vero concetto dell'assunto dei ricorrenti nel loro appello, la Corte di Genova non si diè carico, forse perchè non poteva confutarla; e così venne meno un'altra volta ancora all'obbligo della motivazione.

Ad ogni modo si confida, che l'eccezione stessa e le considerazioni che precedono, che di essa non sono che lo svolgimento, dimostreranno al cospetto della Corte Suprema l'illegalità della Sentenza denunciata sulla questione pregiudiziale di cosa giudicata.

II.

Violazione della cosa giudicata colle Sentenze 7 gennaio 1881 e 24 aprile 1882 del Tribunale Civile di Alessandria, 4 aprile 1881 della Corte d'appello di Casale, e 10 maggio 1887 della Corte d'appello di Torino, e così degli art. 1350 n. 3, e 1351 del Cod. civ., e 517 n. 8 del Cod. di proc. civile. — Violazione dell'art. 1151 del Cod. civ., e degli art. 360 n. 6, e 361 n. 2 del Cod. di proc. civile.

Per aprirsi la via a giudicare sulla giustizia e legalità della clausola di *salvezza*, contro cui i ricorrenti reclamavano, la Corte di Ge-

Digitized by Google

nova premise essere accertato in causa, che i ricorrenti avevano commesso un fatto colposo, che arrecò danno ai fratelli Salivetto: che procedutosi all'accertamento del quantitativo di questo danno coll'opera dei periti nominati dal Tribunale, erasi riconosciuto che attualmente il medesimo potevasi in modo non dubbio liquidare nella somma di L. 14.000, ma che attesa la permanenza della causale generatrice del medesimo, poteva ancora divenire maggiore e portarsi ad un quantitativo, che non si poteva *a priori* determinare: che in tale stato di cose il Tribunale aveva creduto di operare in conformità di giustizia, condannando intanto i ricorrenti a pagare L. 14.000 per il danno già accertato, e lasciare salvo alli Salivetto il diritto di farsi liquidare, occorrendo, il danno, che si fosse verificato in futuro.

Ciò premesso, la Corte ritenne di dover convenire nel giudicio del Tribunale, *perchè non fece se non quel che si suol fare in simili circostanze e casi analoghi.* — « Infatti, dice la Corte, è risaputo che « quando è accertato in genere che un individuo deve risarcire i danni « provenienti da un suo fatto *delittuoso* o *colposo*, si ordina dai Tri- « bunali, che si proceda alla liquidazione nello stesso od in altro giu- « dicio; che se nel giudicio di liquidazione si può stimare definitiva- « mente l'ammontare del danno patito, allora si liquida e l'affare è fi- « nito; se però succede, come la pratica insegna, che molte volte « avviene, che non si possa addivenire ad una liquidazione definitiva, « perchè il fatto generatore del danno, ossia lo *stato morboso* perdura « ancora, nè vi sono sufficienti elementi per stimare il quantitativo « **del danno futuro,** allora si liquida intanto il danno già verificato, « e si riserva ogni ulteriore giudizio sul danno, che ulteriormente si « potrà verificare ».

In queste considerazioni si riassume tutta la *ratio decidendi* della Sentenza denunciata sulla giustizia e legalità della riserva impugnata dai ricorrenti, poichè gli altri motivi non tendono che a confutare al-

Digitized by Google

cune obbiezioni dei ricorrenti, anche *per adempiere l'obbligo della motivazione* (come si legge nella Sentenza stessa), essendo la cosa, a parere della Corte, *di una evidenza intuitiva!*

Non si comprende davvero, come mai la Corte di rinvio abbia potuto proclamare *di evidenza intuitiva* la giustizia di una decisione, che la Corte Suprema di Torino aveva condannato come contraria ai più ovvii principii di legge e ragione, ad una espressa disposizione di legge, quella dell'art. 1151, ed all'autorità della cosa giudicata!

Ma il vero si è che di evidenza intuitiva si presentano gli errori gravissimi, in cui cadde la Corte di Genova.

Prima di tutto è ovvio avvertire, che erroneamente suppose la Corte di Genova, che la liquidazione del deprezzamento del danno nella somma di L. 14.000 sia stata fatta dal Tribunale di Alessandria nella Sentenza, della cui giustizia in parte soltanto restava a conoscere, mentre il Tribunale aveva condannato i ricorrenti a pagare ai Salivetto la somma di L. 27.000, di cui 18.000 per deprezzamento del fondo, 3000 per opere di rinforzo ai ripari, e 6000 come capitale corrispondente all'annua spesa di manutenzione dei ripari stessi.

Fu la Corte d'appello di Torino in sede di rinvio dalla Cassazione che nella sua pronuncia del 10 maggio 1887, riparando la Sentenza del Tribunale, aggiudicò ai fratelli Salivetto L. 14.000 per deprezzamento dei loro beni, eliminando le L. 6000 per manutenzione dei ripari, *siccome costituente duplicazione coll'indennità assegnata*, e ordinando incombenti per le L. 3000, che si dicevano spese in opere di rinforzo ai ripari.

E lo scambio non è di poco rilievo, poichè furono ben diversi i criteri seguiti nelle due pronuncie. Mentre infatti il Tribunale aveva creduto di arbitrare fra le due perizie l'indennità per deprezzamento in L. 18.000, seguendo però essenzialmente la prima, facendo una riduzione di sole L. 2000 sull'estimo del deprezzamento, ed eliminando

Digitized by Google

la partita relativa alla ricostruzione dell'argine consortile come duplicatoria, invece la Corte d'appello di Torino si attenne sostanzialmente alla seconda, di cui accettò le conclusioni, ricordando e seguendo nella sua Sentenza le norme fondamentali cui i secondi periti si erano attenuti.

Era questa precisamente la Sentenza, che i ricorrenti invocavano siccome facente stato di cosa giudicata sulla natura del danno già risarcito ai Salivetto, e sugli elementi, di cui l'indennità loro aggiudicata constava, elementi che dovevano necessariamente escludere come duplicatoria ogni ulteriore riserva in loro favore.

Dicevano essi, che la Corte di Torino, richiamate le precedenti Sentenze, con cui era stato escluso ogni diritto di rirarcimento di *danni futuri*, aveva ritenuto che il deprezzamento di parte del fondo Salivetto « *consisteva nella diminuzione di valore a cui diede causa il mutato* « *corso dell'alveo, consistendo essenzialmente i fattori del deprezzamento* « *nella minaccia sovrastante di perdita di parte del fondo e nelle mag-* « *giori spese di manutenzione delle sponde in causa del disalveamento* ».

Sostenevano che il procedimento seguito dai periti per accertare il deprezzamento — per il danno sovrastante — a norma della cosa giudicata colle Sentenze del 7 febbraio e 4 aprile 1881 del Tribunale di Alessandria, e della Corte d'appello di Casale, procedimento approvato dalla Corte d'appello di Torino, e tolto a fondamento della sua Sentenza, escludeva assolutamente la probabilità di lasciare aperta la via ad ulteriori reclami di danni in dipendenza dello stesso fatto, poichè la liquidazione dell'unico danno riconosciuto risarcibile colle dette Sentenze erasi fatto calcolando tutte le probabilità dell'avvenire in guisa che la somma accertata dovesse rappresentare, come dicevano i secondi periti, *tutto il danno* che per i fondi Salivetto si avesse a temere dal cambiamento dell'alveo, fatta ragione del tempo indeterminato, ma certamente lungo, in cui avrebbe potuto verificarsi, e tanto

Digitized by Google

più lungo per la circostanza, che prima di corrodere i beni Salivetto, le acque avrebbero dovuto esportare o corrodere quelli dei ricorrenti, che li precedono e difendono, della probabilità che nessun danno mai venisse ai Salivetto dal cambiamento d'alveo, potendo il Bormida aprirsi altrove, e cioè alla sponda opposta una lunata corrispondente all'antico suo sviluppo, ed al fatto che intanto i Salivetto godrebbero i beni e gl'interessi dell'indennità loro aggiudicata.

Di tutte queste eccezioni ampiamente svolte nella conclusionale dei ricorrenti, la Corte di Genova non si die' carico, — e così per quanto siasi dichiarata premurosa d'adempiere l'obbligo della motivazione, a quest'obbligo mancò incorrendo nella nullità comminata dagli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 del Cod. di proc. civ., per cui è aperto l'adito alla Corte di cassazione, a norma del successivo art. 517 n. 2 del Codice stesso.

Ma la Corte di Genova ha pure violato apertamente la cosa giudicata colla Sentenza della Corte d'appello di Torino, poichè colla surriferita definizione del deprezzamento dei beni e col procedimento seguito per determinarlo, è evidente, che tale indennità era stata aggiudicata non per un danno già prodotto dall'impeto delle acque nella nuova corrente, ma bensì in riguardo al maggior pericolo cui si trovassero esposti i fondi, e così alla probabilità dei danni che in avvenire i fondi stessi avrebbero potuto subire per il nuovo corso delle acque.

Era il *danno sovrastante*, cioè il pericolo di maggiori danni, quello che si traduceva nel deprezzamento calcolato dai periti, e sui loro calcoli era stato aggiudicato ai Salivetto dalla Corte d'appello di Torino.

Ciò escludeva necessariamente ogni possibilità di riserva di danni futuri, perchè appunto il calcolo della possibilità di un danno futuro colla probabilità che non avesse ad avverarsi mai e colla prospettiva

Digitized by Google

intanto per i Salivetto di godersi i fondi e l'indennità, era stata la ragione determinante dell'estimo del *danno sovrastante* e del conseguente deprezzamento in L. 14,000.

La Corte di Genova trattò più che altro in astratto la teoria della liquidazione dei danni, prescindendo completamente dallo stato della causa, poichè se a questa avesse posto mente, non le sarebbe sfuggito quello che d'accordo i periti riferivano ed il Tribunale e la Corte d'appello ritenevano accertato, che cioè fin ora *nessun danno per corrosione erasi verificato* nei fondi Salivetto, e che se un'indennità erasi potuta liquidare, si era precisamente in riguardo al *danno sovrastante*, cioè alle future evenienze di possibili danni.

Certo se le lire 14,000 fossero attribuite ai Salivetto per corrosione od esportazione di una parte dei loro fondi, ciò non avrebbe tolto poi ai medesimi di chiedere altra indennità qualora altra corrosione si fosse verificata nei loro beni. Ed a questa ipotesi, che non è quella della causa, si addirebbe il ragionamento della Corte.

Ma quando era accertato, che corrosione non erasi verificata; quando l'indennità si attribuiva in riguardo alle corrosioni che potessero verificarsi in un più o meno remoto avvenire, colla probabilità che non avessero a verificarsi mai; è evidente *di evidenza intuitiva* l'illegalità ed ingiustizia di una riserva per maggiori danni futuri.

Accertato che nessun danno avevano ancora arrecato le acque nel nuovo loro corso ai beni Salivetto (per tacere dell'alluvione ad essi apportata), l'indennità di L. 14,000 erasi appunto accordata per la *permanenza della causale generatrice* di un possibile danno, per il perdurare dello *stato morboso* (come lo chiama la Corte di Genova) della nuova corrente. — In questa indennità era necessariamente assorbita, come lo diceva chiaramente la seconda perizia, il *complesso di tutti i danni*, che avrebbero potuto subire in un più o meno lontano avvenire i fondi Salivetto in conseguenza del cambiamento d'alveo della Bormida.

Digitized by Google

Dunque è evidente, che la riserva, di cui si tratta, costituisce non solo una violazione della cosa giudicata colla Sentenza della Corte di appello di Torino, ma una vera duplicazione di indennità, che la legge (art. 1151 del Cod. civ.) non consente.

Le surricordate Sentenze del Tribunale di Alessandria del 7 febbraio 1881 e 24 aprile 1882 e della Corte d'appello di Casale del 4 aprile 1881 avevano espressamente riconosciuto e proclamato, che la legge non dà azione per i danni futuri.

Esse avevano nettamente distinto il *danno già verificatosi* per corrosione od altrimenti, dal *danno sovrastante*, che dicevano risolversi in deprezzamento dei beni.

Di queste due specie di danno ammettevano il diritto al risarcimento, esclusa ogni azione per danni futuri: ed ordinavano la perizia per accertare, se quelle due specie di danno o quale di esse i beni Salivetto avessero sofferto.

Nella liquidazione dell'indennità in esecuzione di questa Sentenza non era lecito allontanarsi dal concetto proclamato e posto a base delle medesime; non era lecito cioè di aggiungere, ciò che esse avevano escluso, vale a dire l'indennità per i *danni futuri*, di cui riservò per intanto la Corte di Genova la liquidazione, ma che con ciò appunto in massima aggiudicò ai fratelli Salivetto in aperto contrasto colla legge e colle Sentenze, che in causa fanno stato di cosa giudicata.

Rispondendo ad alcune delle obbiezioni dei ricorrenti, la Corte di Genova non fece che ribadire gli errori sovra lamentati.

Essa non osò contestare che l'articolo 1151 non accorda azione per risarcimento di danni futuri; ma disse, che, siccome allorquando il Tribunale fu chiamato a giudicare non era possibile ancora di liquidare in modo definitivo il quantitativo del danno, così si limitò a condannare i ricorrenti al pagamento della somma di *danno già accertato*, e così riservando ai Salivetto il diritto di *fare in seguito liqui-*

Digitized by Google

dare i maggiori danni che avessero potuto soffrire, attesa le permanenza della causa generatrice del danno — non emise una decisione censurabile.

Ma qui la Corte ripete l'errore di prescindere dalla natura del danno solo riconosciuto risarcibile e come tale aggiudicato, dagli elementi che per cosa giudicata lo costituiscono, di guisa che appunto e soltanto per la permanenza della causa generatrice erasi riconosciuta la possibilità del risarcimento aggiudicato.

La Corte di Genova ritenne che la riserva dei danni futuri non urtasse contro le Sentenze già emanate, perchè la questione relativa, almeno nel senso e per lo scopo in cui fu poi ventilata, non era stata proposta e non aveva quindi potuto risolversi. Ma basta leggere le Sentenze del 7 gennaio 1881 e 24 aprile 1882 del Tribunale di Alessandria e 4 aprile 1881 della Corte d'appello di Casale, per convincersi tosto, che in modo preciso ed assoluto erasi esclusa ogni azione per risarcimento di danni futuri: che ogni diritto dei fratelli Salivetto erasi limitato al danno che già si fosse verificato per corrosione (danno di cui si riconobbe in fatto e sul conforme avviso dei periti l'assoluta inesistenza) ed al deprezzamento dei beni causato dal maggior pericolo sovrastante; e però era evidentemente impossibile nell'ulteriore corso della causa che aveva per oggetto di liquidare l'indennità così in massima aggiudicata, di spaziare all'infuori dei limiti delle pronuncie in base a cui la liquidazione doveva farsi.

La Corte di Genova ritorna sulle ammissioni dei ricorrenti per il consenso da loro dichiarato, che una riserva si facesse a favore dei Salivetto per i danni che i loro fondi potessero soffrire dall'impeto della nuova corrente. Ma su di ciò si disse già ampiamente nel primo mezzo, di guisa che non occorre di ripetere la dimostrazione dell'errore della Corte.

E quando la Corte scende a confutare la lamentata duplicazione

Digitized by Google

di indennità non trova altri argomenti che quelli già censurati dalla Corte Suprema di Torino nella Sentenza della Corte d'appello della stessa Città; « questa *duplicazione*, si legge nella Sentenza denunciata, « e neanche il timore della duplicazione la Corte non lo vede, giacchè « è certo che se in avvenire il *danno verrà aumentato*, allora i Fran« zini pagheranno il solo aumento, poichè nel fissare la somma del « deprezzamento totale si terrà calcolo delle L. 14,000 già preceden« temente accertate e pagate.

Sono le stesse considerazioni, che con altre parole faceva la Corte d'appello di Torino per ritenere esclusa la duplicazione, quando scriveva, che « venendo quei beni ad essere corrosi od in qualsiasi modo « danneggiati per invasione delle acque della Bormida, l'estimo dei « beni dovrà necessariamente essere fatto secondo il valore d'allora, « che sarebbe quello già deprezzato in dipendenza del disalveo, epperò « all'infuori del deprezzamento stesso... ».

Per confutare questa confutazione basta richiamare le considerazioni già svolte in questo stesso mezzo.

I secondi periti, al cui operato la Corte d'appello di Torino aderì pienamente, avevano calcolato l'intero valore della zona dei beni Salivetto, che sarebbe stata soggetta all'impeto della nuova corrente; ma poichè, anche data la peggiore delle ipotesi, quella cioè che il Bormida cercasse lo svolgimento che gli compete in direzione dei fondi Salivetto, ciò non avrebbe potuto verificarsi che in un lungo periodo di tempo, avevano ridotto quel valore ad un terzo, da cui dicevano rappresentato il *complesso dei danni*, che nel peggiore degli eventi avrebbero potuto subire i beni Salivetto per il nuovo corso delle acque.

E poichè eravi pure non poca probabilità, che nessun danno avesse mai a verificarsi per le molteplici ragioni da essi svolte e dalla Corte d'appello di Torino riferite, stimarono doversi ridurre l'indennità a L. 14.000.

Digitized by Google

Questa somma, aggiudicata dalla Sentenza della Corte di appello di Torino sulla scorta dei criteri seguiti dai periti, rappresenta adunque la totalità dei danni possibili ai fondi Salivetto, avuto riguardo a tutte le probabilità escogitabili.

Con questa somma, che immediatamente i Salivetto venivano a percepire e godere, mentre continuavano a godere i loro beni, questi venivano reintegrati nel loro antico valore.

È evidente infatti, che se per giudicio, ormai irrevocabile, questi beni per il nuovo corso del Bormida avevano subito un deprezzamento in comune commercio di L. 14.000, col pagamento di questa somma, fatto dai ricorrenti, venivano essi a rappresentare ai Salivetto l'intero loro primitivo valore. Se i Salivetto avessero venduto i beni dopo il cambiamento dell'alveo ne avrebbero ricavato, per giudizio ormai irrevocabile, un prezzo inferiore a quello che, vendendoli prima, ne avrebbero percepito, di L. 14.000. — Ma poichè questa differenza era loro pagata dai ricorrenti, è certo che nessun residuo di danno a carico loro sarebbe rimasto.

Se essi invece li ritennero, corsero quell'alea, che i periti dissero inevitabile in siffatta contingenza, l'alea cioè di subire maggior danno, se si verificasse il peggiore degli eventi, non impossibile, ma assai improbabile, e certamente assai lontano, secondo previdero i periti e la Corte d'appello di Torino, che tutta la zona dei beni soggetti all'azione della nuova corrente fosse esportata, compensato però questo maggior danno dal godimento, che fino al suo verificarsi essi avrebbero avuto dei frutti dei beni e degli interessi delle L. 14.000 — oppure di non subire mai verun danno, godendo intanto e per sempre questi frutti ed interessi.

Questo intanto è certo, che colle L. 14.000 i ricorrenti hanno risarcito quell'unico danno che per cosa giudicata si poteva da loro

Digitized by Google

ripetere, cioè il danno sovrastante risolventesi nel deprezzamento dei beni.

Con tale pagamento essi hanno reintegrati i beni Salivetto nel primitivo loro valore.

Pretendere che la riserva di ulteriori danni ai beni stessi per la stessa causale non faccia duplicato è negare l'evidenza.

E certo non vale ad assicurare i ricorrenti contro il pericolo di pagare due volte quanto abbiano dichiarato i Salivetto, come dice la Corte di Genova, *nelle note aggiunte sotto* dopo la spedizione della causa.

Nella Sentenza del magistrato e non nelle dichiarazioni della controparte i ricorrenti hanno diritto di veder definita la loro condizione e di vederla definita in conformità di legge.

E la legge bene intesa ed applicata non ammetteva che queste due vie — o tutto riservare al futuro, o tutto liquidare al presente. — Ma quella prescelta dalla Corte di Genova, di attribuire ai Salivetto una indennità che doveva loro rimanere irrevocabilmente acquisita in qualunque caso, *e così anche quando i temuti danni non si fossero verificati*, e che fosse soltanto suscettibile di essere aumentata a loro favore *nell'evento di danni maggiori*, non era una forma di risarcimento nè legale nè giusta, offendendo persino quella parità di trattamento e quella stabilità che deve pure presiedere ai giudizi, ed informarne le definizioni. La Corte Genovese poi avrebbe dovuto accorgersi, che coll'ammettere, nell'evento di danni futuri, la deduzione dal loro importo della somma aggiudicata a titolo di deprezzamento, veniva a riconoscere con ciò stesso, che la indennità di questo deprezzamento rappresentava già per se stessa la somma dei danni futuri fatta con un calcolo di probabilità, e per così dire a *forfait* — donde la conseguenza che un tal conto si avesse a ritenere oramai chiuso — e non suscettivo di rimanere aperto a solo scapito di una parte, con tutto vantaggio dell'altra.

Digitized by Google

III.

Violazione degli art. 517 n. 4 e 5, 360 n. 6, 361 n. 2 Cod. Procedura civile, e 1312, 1151 Codice civile.

I fratelli Salivetto chiedevano il pagamento di ripari, che essi dicevano di aver eseguito dopo il disalveo fino al giorno della seconda perizia, e così conchiudevano in proposito:

« 2° Dichiararsi dovute ai fratelli Salivetto le spese pei ripari « da essi eseguiti dopo il disalveo fino al giorno della seconda perizia.

« 3° Quanto alla realta di detti ripari dichiararsi la medesima « già in atti accertata. — In via subordinatissima ammettersi il giu- « ramento suppletivo dei fratelli Salivetto.

« 4° *Quanto all'ammontare della spesa incontrata pei ripari « stessi ammettersi pure il giuramento suppletivo dei fratelli Salivetto. « In via subordinata mandarsi a periti di esaminare in base alle già « eseguite relazioni peritali il costo dei detti ripari* ».

La Corte credette invece di arbitrare la spesa fatta pei ripari in L. 3000, e condannare senz'altro i Franzini al pagamento. Essa cadde perciò evidentemente nel vizio di *ultra petita*. La stessa parte avversa riconosceva in sostanza che non vi era in atti prova attendibile sulla consistenza e valore dei lavori pretesi fatti, e chiedeva in via principale di essere ammessa a darne la prova col mezzo di giuramento; e in subordine col mezzo di perizia. Ora, la Corte non poteva in questa condizione di cose, determinare senz'altro il valore delle opere sopra vaghe presunzioni, che le parti d'accordo riconoscevano non efficaci: ed errava ancora gravemente quando, per dar efficacia alle vaghe presunzioni addotte, credeva di poter invocare il fatto che « *nessuna prova « si è addotta e neanche tentato di addurre in contrario.* » — Finora si era sempre ritenuto che era l'attore che doveva dare la prova piena

Digitized by Google

della propria domanda, e che al convenuto bastava il negare. Or, come potevasi qui dal fatto, che il convenuto non articolava prove, stabilire che era provata la domanda attrice?

Nè basta ancora — sempre in ordine a queste spese di ripari, i Franzini, oltre gli obbietti che la Corte credette di combattere, uno ne fecero valere che non doveva essere dimenticato, come quello che accennava alla mancanza di un elemento sostanziale, perchè i Salivetto potessero chiedere il pagamento delle opere fatte. E consisteva questo obbietto nel dire che non si aveva la prova in atti che i ripari eseguiti traessero la ragione della loro formazione dal disalveamento, e che anzi dagli atti avevasi una prova contraria, che cioè i lavori di riparo furono fatti per sopperire all'antichità dei precedenti.

Infatti così si esprimevano i Franzini nella loro comparsa conclusionale:

« I primi periti diedero atto d'accordo delle parti che i lavori « di difesa della sponda Salivetto furono eseguiti circa cinquant'anni « prima della citazione del presente giudizio, e che furono consolidati « prima dell'atto di citazione, ma dopo il disalveamento di cui è « questione ».

« Si comprende che le opere di difesa, eseguite da circa cinquanta « anni, avessero bisogno di essere consolidate, sanche senza la neces- « sità di maggior difesa contro l'impeto della nuova corrente; e quindi « l'essersi fatto tale consolidamento dopo il disalveo, non significa che « siasi fatto per causa di esso.

« Ed è perciò appunto che i Salivetto nulla chiesero per le opere « di consolidamento degli antichi ripari.

« Nè si può attendere a quanto abbiano riferito i secondi periti « sullo stato delle armature al giorno della loro visita, poichè la « somma in questione fu aggiudicata sulla stima fattane dai primi « periti, e con avvertenza che su ciò non versarono i secondi periti ».

Digitized by Google

Or bene la Corte non si occupò menomamente di questo sistema di difesa: aggiudicò senz'altro le spese fatte a titolo di danni, senza accertarsi se questi danni siano una conseguenza del fatto dei Franzini; senza indagare se tutti i lavori compiuti, od almeno una parte degli stessi, non fossero per avventura lavori che i Salivetto dovessero necessariamente compiere indipendentemente dal disalveamento per la necessaria tutela delle proprie sponde. — Veniva quindi meno all'obbligo della motivazione e violava la legge in quanto condannava i Franzini al pagamento di danni, che non erano conseguenza del loro fatto, o che quanto meno non era provato che ne fossero la sola conseguenza.

Per queste considerazioni i ricorrenti chiedono:

Piaccia alla Ecc.ma Corte suprema annullare la Sentenza denunciata, rinviando la causa ad un'altra Corte d'appello perchè si uniformi alla sua decisione.

ELENCO DELLE CARTE A CORREDO.

1. — Mandato speciale agli avv. Marco Grisone, Franco Bruno e Vincenzo Capellini in data del 3 giugno 1893, aut. Viassi;

2. — Volume di fogli 104 degli atti del giudicio vertito davanti il Tribunale civile di Alessandria dalla citazione 14 dicembre 1880, colla Sentenza 7 febbraio 1881, e degli atti del giudicio d'appello davanti la Corte di Casale, colla Sentenza 4 aprile dell'anno 1881;

3. — Volume di fogli 144 contenente i documenti presentati in causa colle due relazioni dei periti Bertana, Camusso e Vaccarino — Davicini, Peyron e Pestalozza;

Digitized by Google

4. — Volume di fogli 99 contenente gli atti fattisi in prosecuzione di causa davanti il Tribunale di Alessandria e le Sentenze da questo profferite il 24 aprile 1882 ed il 16 aprile 1884;

5. — Volume di fogli 62 contenente gli atti del giudicio d'appello di questa Sentenza davanti la Corte di Casale, colla Sentenza ivi pronunciata il 15 gennaio 1885;

6. — Volume di fogli 32 di documenti presentati alla Corte di Casale;

7. — Ricorso Franzini e Sentenza della Corte Suprema di Torino, in data del 25 febbraio 1886 di annullamento della Sentenza 25 gennaio 1885 con rinvio alla Corte d'appello di Torino;

8. — Volume di fogli 37 di nuovi documenti presentati alla Corte d'appello di Torino;

9. — Volume di fogli 88 degli atti del giudicio davanti la Corte d'appello di Torino in sede di rinvio dalla Cassazione, colla copia notificata della Sentenza 10 maggio 1887;

10. — Ricorso Franzini, Controricorso Salivetto, e Sentenza della Corte di Cassazione di Torino in data 24 luglio 1889, che annullò parzialmente la Sentenza 10 maggio 1887 della Corte d'appello di Torino, con rinvio alla Corte d'appello di Genova;

11. — Volume di ff. atti 41 di nuovi documenti presentati alla Corte d'appello di Genova;

12. — Volume di ff. atti 46 contenente gli atti del giudizio di rinvio alla Corte d'appello di Genova, colle due copie notificate della Sentenza denunciata.

Digitized by Google

13. — Certificato di deposito di L. 150 del tenore seguente:

Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari

Ufficio delli Atti giudiziari di Torino *N. 1398 della Matrice*

I sigg. Franzini ing. Giovanni ed avv. Antonio fratelli hanno pagato L. 150 per ricorrere in Cassazione contro Sentenza 16-18 febbraio 1893 della Corte d'appello di Genova, nella causa contro commendatore Felice e cav. Alberto fratelli Salivetto.

Addì 2 giugno 1893.

Il Ricevitore
ANGELINO.

Avv. MARCO GRISONE.
» VINCENZO CAPELLINI.
» FRANCO BRUNO.

Digitized by Google

Torino — Tipografia Cugini Baravalle e Falconieri
Via Garibaldi, 53 e Cittadella, 12

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google